

## **NOTIZIE UTILI 01 DICEMBRE 2025**

### **DELEGA UNICA AI SERVIZI ONLINE, NUOVA FUNZIONALITÀ PER GLI INTERMEDIARI**

Dal prossimo 8 dicembre ([Provvedimento del 7 agosto 2025](#)) cambiano le modalità con cui i contribuenti potranno delegare gli intermediari all'utilizzo dei servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Per facilitare il monitoraggio e la gestione delle deleghe, l'Agenzia rende disponibile agli intermediari, in area riservata, l'elenco delle deleghe conferite dai rispettivi clienti, comprensivo delle date di scadenza. In questo modo gli intermediari potranno verificare più agevolmente le deleghe prossime alla scadenza e rinnovarle utilizzando le procedure attuali, disponibili fino al 5 dicembre 2025. [Scheda informativa](#)

### **NIENTE CONTRIBUTI FIGURATIVI AL SINDACALISTA SE L'INCARICO È PRECEDENTE ALL'ASSUNZIONE**

L'accredito della contribuzione figurativa per i lavoratori posti in aspettativa sindacale non retribuita è condizionato alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato al momento della concessione del provvedimento da parte del datore di lavoro. Nessun accredito, pertanto, è possibile se si viene assunti dopo il conferimento dell'incarico sindacale. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nel messaggio n. 3505/2025 in cui detta chiarimenti in merito alla documentazione da utilizzare per il riconoscimento dell'accredito della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.

### **PARTITE IVA, NIENTE DETRAZIONE PER CENE ED EVENTI AZIENDALI, SONO SPESE DI RAPPRESENTANZA**

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25144 del 13 settembre 2025, ha fatto chiarezza sul tema dei costi sostenuti per organizzare manifestazioni, convegni o premi e sulla possibilità di farli rientrare nelle spese di rappresentanza e non in quelle pubblicitarie, con la conseguenza che l'IVA non è detraibile.

### **CONDOMINIO, NEL RENDICONTO CI DEVONO ESSERE SCRITTI MOROSITÀ E DEBITI**

In materia, una recente sentenza del Tribunale di Milano - la n. 8390 dello scorso 5 novembre - invita tutti i proprietari di appartamenti e amministratori condominiali a prestare molta attenzione all'eventuale morosità, la quale - se presente - deve essere individuabile nella situazione patrimoniale dell'edificio. È un obbligo normativo: infatti, se l'amministratore non individua e indica, con precisione, coloro che non pagano le loro quote nei termini stabiliti, la delibera di approvazione del documento appena citato è annullabile dall'autorità giudiziaria.

### **ACCERTAMENTO INDUTTIVO PURO SE IL RITARDO SUPERA I 90 GIORNI**

La dichiarazione fiscale presentata dal contribuente oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza legale, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998, è giuridicamente equiparata alla dichiarazione omessa. Tale equiparazione comporta l'applicazione dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, che consente all'Amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento induttivo puro, avvalendosi di qualsiasi elemento probatorio, anche in deroga ai criteri ordinari di gravità, precisione e concordanza. Ordinanza n. 28509 del 27 ottobre 2025 (udienza 25 giugno 2025). Cassazione civile, sezione V – Presidente La Rocca Giovanni

### **DETRAZIONE PER COMPENSI PAGATI ALLE AGENZIE IMMOBILIARI**

Come previsto dall'articolo 15, comma 1, lett. b-bis), del Tuir, dall'imposta lorda è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento dei compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità. La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa, purché il relativo importo sia indicato nell'atto di cessione dell'immobile (circolare n. 28/2006). La detrazione è riconosciuta non solo per l'acquisto della proprietà, ma anche per l'acquisto di altri diritti reali (quali, ad esempio, l'usufrutto) a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale. (Fonte: Fisco Oggi, 21 novembre 2025).

### **OMAGGI 2025, DEDUCIBILITÀ SOLO CON PAGAMENTI TRACCIABILI**

Da quest'anno (2025, per i soggetti con periodo solare), è operativo l'obbligo di pagamento con "mezzi tracciabili" ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi. Nello specifico, ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del Tuir, le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento di cui all'art. 23 del DLgs. 241/97. Gli omaggi ai clienti che non riguardano beni oggetto dell'attività d'impresa sono classificati come spese di rappresentanza: sono deducibili integralmente fino a 50 euro per omaggio, mentre oltre tale soglia sono deducibili entro i limiti dell'articolo 108, comma 2 del TUIR. Per gli omaggi ai dipendenti, il costo è deducibile per l'impresa, mentre per il lavoratore l'imponibilità dipende dalla natura del benefit: il denaro è tassato, mentre i beni in natura sono esenti entro la soglia ordinaria di 258,23 euro, elevata temporaneamente a 1.000 euro (o 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico) per il triennio 2025-2027. È incluso anche il rimborso delle utenze e delle spese per la prima casa. I beni prodotti o commercializzati dall'impresa non costituiscono spese di rappresentanza. I voucher destinati a clienti e fornitori rientrano tra le spese di rappresentanza secondo l'interpello n. 519/E/2019.

A cura di *Antonino Sergi*